

Orientamenti per la trasmissione di informazioni alle autorità nazionali competenti

Orientamenti per la trasmissione di informazioni alle autorità nazionali competenti

Introduzione

- 1.1. Ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (UE) n. 1094/2010 del 24 novembre 2010 (di seguito "il regolamento EIOPA")¹, l'EIOPA emana i presenti orientamenti indirizzati alle autorità nazionali competenti in merito a come procedere nella fase preparatoria all'attuazione della direttiva 2009/138/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, in materia di accesso ed esercizio delle attività di assicurazione e di riassicurazione (direttiva solvibilità II)².
- 1.2. I presenti orientamenti si basano sugli articoli 35, 220 e 254 della direttiva solvibilità II.
- 1.3. In assenza di orientamenti preparatori, le autorità nazionali competenti europee potrebbero rilevare la necessità di elaborare soluzioni nazionali per garantire un'efficace vigilanza sensibile al rischio. Invece di tendere a una vigilanza uniforme e convergente a livello di Unione europea, potrebbero emergere soluzioni nazionali differenti, a scapito del buon funzionamento del mercato interno.
- 1.4. È fondamentale definire un'impostazione uniforme e convergente alla preparazione della direttiva solvibilità II. I presenti orientamenti dovrebbero essere considerati un'attività propedeutica all'attuazione della direttiva solvibilità II, mirata a promuovere la preparazione nelle aree fondamentali della stessa solvibilità II, al fine di assicurare una corretta gestione delle imprese e di garantire che le autorità di vigilanza dispongano di informazioni adeguate. Tali aree riguardano il sistema di governance, compresi il sistema di gestione dei rischi e una valutazione prospettica dei rischi interni (sulla base dei principi di valutazione interna del rischio e della solvibilità), la domanda preliminare di approvazione dei modelli interni e la trasmissione di informazioni alle autorità nazionali competenti.
- 1.5. La preparazione anticipata è un fattore decisivo nell'ottica di garantire che, quando la direttiva solvibilità II sarà pienamente applicabile, le imprese e le autorità nazionali competenti siano ben preparate e in grado di dare attuazione al nuovo sistema. A tal fine è previsto che le autorità nazionali competenti s'impegnino in un dialogo intenso con le imprese.
- 1.6. Nell'ambito della preparazione all'applicazione della solvibilità II, dal 1° gennaio 2014 le autorità nazionali competenti dovrebbero mettere in pratica gli

¹ GU L 331 del 15.12.2010, pagg. 48-83.

² GU L 335 del 17.12.2009, pagg. 1-155.

orientamenti indicati nel presente documento, affinché le imprese di assicurazione e riassicurazione predispongano gli opportuni adempimenti.

- 1.7. Le autorità nazionali competenti dovrebbero inviare all'EIOPA una relazione sui progressi realizzati nell'applicazione dei presenti orientamenti entro la fine del mese di febbraio successivo a ciascun anno di riferimento; la prima data utile all'invio di tale relazione è il 28 febbraio 2015, per il periodo compreso tra il 1o gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014.
- 1.8. È previsto che le autorità nazionali competenti assicurino che le imprese di assicurazione e di riassicurazione si preparino ad approntare sistemi e strutture idonei a consentire un adeguato scambio di informazioni con le stesse autorità nazionali competenti.
- 1.9. Come esercizio preparatorio per l'attuazione della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che, durante la fase preparatoria della direttiva solvibilità II, le informazioni descritte nei presenti orientamenti siano trasmesse almeno dalle imprese di assicurazione e di riassicurazione nonché dai gruppi assicurativi e riassicurativi che rappresentano una quota significativa dei mercati nazionali. Tali informazioni dovrebbero essere trasmesse in aggiunta a eventuali obblighi esistenti di segnalazione alle autorità di vigilanza.
- 1.10. Questa fase preparatoria dovrebbe costituire un'opportunità per le autorità nazionali competenti e le imprese di istituire o promuovere un dialogo sull'attuazione degli obblighi di segnalazione. È previsto che le autorità nazionali competenti siano tenute a prendere in considerazione le informazioni fornite. Esse non saranno tenute ad adottare azioni correttive o regolamentari, ma è probabile che sia opportuno discutere e pianificare con le imprese di assicurazione e riassicurazione i progressi in corso. I dati dovrebbero essere utilizzati solo allo scopo di valutare e migliorare il grado di preparazione agli obblighi della direttiva solvibilità II.
- 1.11. A fini preparatori, l'intenzione dell'EIOPA è che le informazioni annuali siano trasmesse una volta prima che la direttiva solvibilità II sia applicabile e che le informazioni trimestrali siano trasmesse in relazione al trimestre precedente la data di applicazione della direttiva solvibilità II. Le date di inizio proposte per la trasmissione delle informazioni si basano sull'ipotesi che la direttiva solvibilità II entri in vigore il 1° gennaio 2016. Pertanto, queste date di trasmissione saranno riviste alla fine del 2013 alla luce degli ultimi sviluppi della direttiva Omnibus II (OMDII).
- 1.12. Non si dovrebbe presumere l'approvazione da parte delle autorità di vigilanza di elementi o metodi specifici previsti dalla direttiva solvibilità II.
- 1.13. Per quanto riguarda le informazioni sui modelli interni, la finalità delle segnalazioni durante la fase preparatoria prende in considerazione la necessità che l'impresa si prepari per l'eventualità che il proprio modello interno non sia

approvato e che le imprese si preparino alla regolare trasmissione delle informazioni quando sarà applicabile la direttiva solvibilità II.

- 1.14. Le imprese di assicurazione e riassicurazione impegnate nella procedura preliminare alla domanda di approvazione per i modelli interni dovrebbero trasmettere le informazioni sul requisito patrimoniale di solvibilità (SCR) calcolato sia con la formula standard sia col modello interno completo o parziale. La trasmissione di informazioni relativa alla formula standard è definita negli "Orientamenti sulla procedura preliminare alla domanda di approvazione per i modelli interni", mentre quella relativa al modello interno completo o parziale è definita nei presenti orientamenti. Nella relazione descrittiva per la fase preparatoria è necessario trasmettere solo un sottogruppo degli obblighi di segnalazione previsti dalla direttiva solvibilità II. Si è ritenuto che la trasmissione della relazione integrale sarebbe stata onerosa e che il contenuto dei presenti orientamenti dovrebbe già consentire una preparazione adeguata per la trasmissione della relazione descrittiva completa quando la direttiva solvibilità II sarà applicabile.
- 1.15. Anche per quanto riguarda le informazioni quantitative, le informazioni richieste sono un sottogruppo dell'intero pacchetto. Di conseguenza, per la fase preparatoria alcuni degli elementi da segnalare non saranno applicabili.
- 1.16. Quanto alle segnalazioni a livello di fondi separati l'EIOPA ritiene che sia molto importante che le imprese si preparino per il calcolo e la trasmissione di informazioni da parte dei fondi separati (RFF), sia a livello individuale sia di gruppo, dal momento che questa sarà una parte importante della direttiva solvibilità II. Pertanto, il requisito della trasmissione di informazioni per il principale fondo separato rilevante e la restante parte è stato mantenuto sia a livello individuale sia di gruppo. Per quanto riguarda il calcolo del SCR a livello di entità o di gruppo quando le imprese possiedono dei fondi separati l'EIOPA si impegnerà in un dialogo con le parti interessate per garantire che nelle specifiche tecniche sia inclusa una soluzione adeguata.
- 1.17. Nell'ambito dei preparativi per l'attuazione della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti potrebbero già essere intenzionate a utilizzare la tassonomia elaborata dall'EIOPA per la trasmissione delle informazioni. A tal fine, la pertinente documentazione di supporto è disponibile all'indirizzo <https://eiopa.europa.eu/publications/eu-wide-reporting-formats/index.html>. Una nuova versione di dette informazioni verrà messa a disposizione in futuro.
- 1.18. L'allegato tecnico VI descrive i controlli dei dati a cui è necessario che si attengano le informazioni trasmesse. Tale allegato non va inteso come rappresentativo della posizione finale sui controlli dei dati, poiché la fase preparatoria include solo un sottogruppo delle segnalazioni di cui alla direttiva solvibilità II.
- 1.19. Quando viene applicato il metodo 2 ai sensi dell'articolo 233 della direttiva solvibilità II, ai gruppi assicurativi e riassicurativi è consentito di usare i

requisiti patrimoniali di solvibilità e i fondi propri ammissibili di imprese di paesi terzi partecipate e controllate calcolati secondo le norme locali solo ai fini dei presenti orientamenti e ferme restando eventuali determinazioni future di equivalenza della Commissione europea ed eventuali decisioni future delle autorità di vigilanza di gruppo.

- 1.20. È previsto che le autorità nazionali competenti garantiscano che i presenti orientamenti siano applicati in modo proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi inerenti all'attività dell'impresa di assicurazione e di riassicurazione. Gli orientamenti tengono già conto dell'applicazione del principio di proporzionalità, essendo tale principio integrato negli orientamenti stessi e avendo introdotto soglie in determinati ambiti.
- 1.21. Ai fini della segnalazione trimestrale dello stato patrimoniale, fatta eccezione per le riserve tecniche, nella fase preparatoria il solo 3° trimestre del 2015, è necessario valutare la proporzionalità e la rilevanza in relazione ai dati trimestrali. Nel valutare la rilevanza deve essere riconosciuto che le misurazioni trimestrali possono basarsi su stime e metodi di stima in misura maggiore che non le valutazioni dei dati finanziari annuali. Le procedure di misurazione per la segnalazione trimestrale devono essere progettate in modo da garantire che le informazioni risultanti siano affidabili e conformi agli standard della direttiva solvibilità II e che tutte le informazioni che sono rilevanti per la comprensione dei dati siano segnalate.
- 1.22. Il calcolo delle riserve tecniche nel corso dell'anno, in particolare ai fini delle segnalazioni trimestrali, nella fase di preparazione il solo 3° trimestre del 2015, può basarsi su metodi semplificati di calcolo del margine di rischio e della miglior stima (da elaborare ulteriormente da parte di EIOPA).
- 1.23. L'EIOPA ha anche considerato il caso specifico delle imprese di assicurazione e di riassicurazione captive, in particolare in relazione alla trasmissione trimestrale delle informazioni. L'EIOPA ritiene che la fase preparatoria dovrebbe essere in linea con il quadro definitivo della direttiva solvibilità II, ma dovrebbe anche essere introdotta gradualmente. Alla luce di quanto sopra l'EIOPA ha deciso di consentire alle autorità nazionali competenti di esonerare, nel caso di eventuali captive coperte dalla quota di mercato applicata, le imprese di assicurazione e riassicurazione captive dalla trasmissione di informazioni in relazione al 3° trimestre del 2015. Le imprese di assicurazione e riassicurazione captive devono comunque trasmettere le informazioni annuali e dovrebbero essere considerate nel calcolo della quota di mercato.
- 1.24. L'EIOPA sottolinea che questa soluzione relativa alle segnalazioni trimestrale non sostituisce eventuali future soluzioni da applicare nell'ambito della solvibilità II per la trasmissione trimestrale delle informazioni da parte delle imprese di assicurazione e di riassicurazione captive in regime di solvibilità II.
- 1.25. Gli orientamenti si applicano sia alle singole imprese di assicurazione e riassicurazione, sia ai gruppi assicurativi e riassicurativi. Inoltre, è necessario

che i gruppi assicurativi e riassicurativi prendano in considerazione gli orientamenti specifici di gruppo.

- 1.26. Pertanto, gli orientamenti delle sezioni I, II, III e VIII individuano chiaramente la loro applicabilità o meno alla singola impresa di assicurazione e riassicurazione o al gruppo assicurativo e riassicurativo; le sezioni IV, V, VI, VII e IX valgono sia per le singole imprese di assicurazione e riassicurazione sia, *mutatis mutandis*, a livello di gruppo assicurativo e riassicurativo. Gli orientamenti 26 e 33 consistono in considerazioni specifiche su come tali orientamenti si applichino a livello di gruppo assicurativo e riassicurativo.
- 1.27. Non sarà richiesto nessun requisito patrimoniale minimo nozionale per le imprese di assicurazione multiramo, poiché questo esula dall'ambito di applicazione dei presenti orientamenti.
- 1.28. Gli orientamenti si applicano a partire dal 1° gennaio 2014.

Sezione I: Disposizioni generali riguardanti gli orientamenti

Orientamento 1 - Disposizioni generali riguardanti gli orientamenti

- 1.29. Le autorità nazionali competenti dovrebbero adottare le misure adeguate al fine di attuare, dal 1° gennaio 2014, i presenti orientamenti sulla trasmissione di informazioni alle autorità nazionali competenti.
- 1.30. Le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che le imprese di assicurazione e di riassicurazione e i gruppi assicurativi e riassicurativi adottino le misure necessarie per:
- a) creare sistemi e strutture volti a fornire informazioni di alta qualità a fini di vigilanza;
 - b) trasmettere alle rispettive autorità nazionali competenti le informazioni qualitative e quantitative indicate nei presenti orientamenti, che consentiranno alle autorità nazionali competenti di riesaminare e valutare la qualità delle informazioni e i progressi compiuti.

Orientamento 2 – Relazione sullo stato di avanzamento indirizzata all'EIOPA

- 1.31. Le autorità nazionali competenti dovrebbero inviare all'EIOPA una relazione sullo stato di avanzamento circa l'applicazione dei presenti orientamenti entro la fine del mese di febbraio successivo all'anno di riferimento, la prima delle quali dovrebbe essere inviata entro il 28 febbraio 2015 relativamente al periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2014.

Sezione II: Ambito di applicazione della trasmissione delle informazioni - soglie da applicare

Orientamento 3 – Soglie di trasmissione delle informazioni quantitative annuali a livello individuale

- 1.32. A norma dell'articolo 35 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che le imprese di assicurazione e di riassicurazione che rappresentano almeno l'80 % della quota di mercato nazionale, secondo i criteri definiti negli orientamenti 5-7, trasmettano all'autorità nazionale competente le informazioni quantitative annuali stabilite nell'orientamento 13.

Orientamento 4 – Soglie di trasmissione delle informazioni quantitative trimestrali a livello individuale

- 1.33. Ai sensi dell'articolo 35 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che le imprese di assicurazione e di riassicurazione che rappresentano almeno il 50 % della quota di mercato nazionale, secondo i criteri definiti negli orientamenti 5-7, presentino all'autorità nazionale competente le informazioni trimestrali stabilite nell'orientamento 16.

Orientamento 5 – Quota di mercato per le imprese individuali

- 1.34. Le autorità nazionali competenti dovrebbero calcolare la quota di mercato nazionale di cui agli orientamenti 3 e 4 sulla base dei dati presentati dalle imprese di assicurazione e riassicurazione a fini di vigilanza con riguardo al periodo di riferimento annuale che si conclude nel 2012.
- 1.35. Per determinare la quota di mercato nazionale bisognerebbe escludere le seguenti imprese:
- a. le imprese di assicurazione e di riassicurazione extra-SEE con una quota del mercato nazionale attraverso sede secondaria;
 - b. altre imprese di assicurazione e di riassicurazione SEE con una quota del mercato nazionale attraverso sede secondaria o in libera prestazione di servizi.
- 1.36. Le attività di assicurazione vita e di assicurazione non vita dovrebbero essere considerate separatamente.

Orientamento 6 – Calcolo della quota di mercato per l'assicurazione vita

- 1.37. Per l'attività di assicurazione vita, le autorità competenti dovrebbero:
- a) individuare le imprese di assicurazione e di riassicurazione che esercitano attività assicurative o riassicurative vita che si prevede essere entro l'ambito di applicazione della direttiva solvibilità II alla data iniziale di applicazione della stessa, sulla base delle informazioni disponibili al momento della notifica;
 - b) calcolare la quota di mercato di ciascuna di esse, dividendo l'ammontare delle relative riserve tecniche lorde vita per l'importo totale delle riserve tecniche lorde vita di tutte le imprese di assicurazione e riassicurazione individuate nel paragrafo precedente;
 - c) individuare le imprese di assicurazione e di riassicurazione per le quali la quota di mercato cumulata calcolata nel paragrafo precedente raggiunge almeno l'80 % ai fini dell'orientamento 3 e il 50 % ai fini dell'orientamento 4.

Orientamento 7 – Calcolo della quota di mercato per l'assicurazione non vita

- 1.38. Per l'attività di assicurazione non vita, le autorità competenti dovrebbero:
- a) individuare le imprese di assicurazione e di riassicurazione che esercitano attività assicurative o riassicurative non vita che si prevede essere entro l'ambito di applicazione della direttiva solvibilità II alla data iniziale di applicazione della stessa, sulla base delle informazioni disponibili al momento della notifica;
 - b) calcolare la quota di mercato di ciascuna di esse, dividendo l'importo dei relativi premi lordi non vita sottoscritti, del lavoro diretto e indiretto, per l'importo totale dei premi lordi non vita sottoscritti, del lavoro diretto e indiretto, di tutte le imprese di assicurazione e riassicurazione individuate nel paragrafo precedente;

- c) individuare le imprese di assicurazione e di riassicurazione per le quali la quota di mercato cumulata calcolata nel paragrafo precedente raggiunge almeno l'80 % a fini dell'orientamento 3 e il 50 % ai fini dell'orientamento 4.

Orientamento 8 - Notifica da parte delle autorità nazionali competenti alle imprese di assicurazione e di riassicurazione

- 1.39. Le autorità nazionali competenti dovrebbero effettuare la notifica alle imprese di assicurazione e di riassicurazione rientranti in tali soglie, entro e non oltre gli 11 mesi antecedenti le date di riferimento per la trasmissione iniziale indicate nell'orientamento 35.

Orientamento 9 – Soglie di trasmissione delle informazioni quantitative annuali a livello di gruppo

- 1.40. Ai sensi degli articoli 35 e 254 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che almeno le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti o le società di partecipazione assicurativa a capo di un gruppo assicurativo o riassicurativo con oltre 12 miliardi di EUR, o importo equivalente nella valuta nazionale, del totale delle attività nel bilancio consolidato contabile per l'esercizio 2012, trasmettano all'autorità di vigilanza del gruppo l'insieme delle informazioni quantitative annuali stabilite nell'orientamento 17.
- 1.41. Il controvalore nella valuta nazionale dovrebbe essere calcolato applicando il tasso di cambio alla fine del periodo di riferimento a fini dell'informativa di vigilanza di cui al paragrafo precedente.
- 1.42. Se in uno Stato membro nessun gruppo assicurativo o riassicurativo che abbia sede nel suo territorio rientra nel paragrafo 1.41, l'autorità nazionale competente dovrebbe decidere se eventuali gruppi assicurativi o riassicurativi aventi sede nel suo territorio debbano trasmettere all'autorità di vigilanza del gruppo l'insieme delle informazioni quantitative annuali stabilite nell'orientamento 17, considerando almeno la natura, la portata e la complessità dei rischi inerenti all'attività del gruppo e alla sua importanza nel mercato locale.
- 1.43. Laddove viene applicato il metodo 2 ai sensi dell'articolo 233 della direttiva solvibilità II, l'autorità nazionale competente dovrebbe assicurare che il totale delle attività sia calcolato e comunicato da parte del gruppo all'autorità di vigilanza del gruppo stesso, in base alla somma proporzionale di tutte le attività totali delle imprese di assicurazione o di riassicurazione e delle società di partecipazione assicurativa appartenenti al gruppo nell'ambito di applicazione del calcolo della solvibilità di gruppo.

Orientamento 10 - Soglie di trasmissione quantitative trimestrali a livello di gruppo

- 1.44. Ai sensi degli articoli 35 e 254 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che almeno le imprese di assicurazione e di

riassicurazione partecipanti o le società di partecipazione assicurativa a capo di un gruppo assicurativo o riassicurativo con oltre 12 miliardi di EUR, o importo equivalente nella valuta nazionale, del totale delle attività nel bilancio consolidato per l'esercizio 2012, trasmettano all'autorità di vigilanza del gruppo le informazioni quantitative trimestrali stabilite nell'orientamento 20.

- 1.45. Il controvalore nella valuta nazionale dovrebbe essere calcolato applicando il tasso di cambio alla fine del periodo di riferimento a fini dell'informativa di vigilanza di cui al paragrafo precedente.
- 1.46. Se in uno Stato membro nessun gruppo assicurativo o riassicurativo che abbia sede nel suo territorio rientra nel paragrafo 1.45, l'autorità nazionale competente dovrebbe decidere se eventuali gruppi assicurativi o riassicurativi aventi sede nel suo territorio debbano trasmettere alla vigilanza del gruppo l'insieme delle informazioni quantitative trimestrali stabilite nell'orientamento 20, considerando almeno la natura, la portata e la complessità dei rischi inerenti all'attività del gruppo e alla sua importanza nel mercato locale.
- 1.47. Laddove viene applicato il metodo 2 ai sensi dell'articolo 233 della direttiva solvibilità II, l'autorità nazionale competente dovrebbe assicurare che il totale delle attività sia calcolato e comunicato all'autorità nazionale competente da parte del gruppo, in base alla somma proporzionale delle attività totali di tutte le imprese di assicurazione o riassicurazione e delle società di partecipazione assicurativa appartenenti al gruppo nell'ambito di applicazione del calcolo della solvibilità di gruppo.

Orientamento 11 - Notifica da parte delle autorità nazionali competenti alle imprese di assicurazione e di riassicurazione o società di partecipazione assicurativa a capo di un gruppo assicurativo o riassicurativo

- 1.48. Le autorità nazionali competenti dovrebbero notificare alle imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti o alle società di partecipazione assicurativa a capo di un gruppo assicurativo o riassicurativo rientranti in queste soglie, entro e non oltre gli 11 mesi antecedenti alle date di riferimento per la trasmissione iniziale indicate nell'orientamento 35, l'obbligo di trasmettere all'autorità di vigilanza del gruppo le informazioni quantitative trimestrali fissate nell'orientamento 20 e le informazioni quantitative annuali fissate nell'orientamento 17.

Orientamento 12 – Soglie per la relazione descrittiva

- 1.49. In conformità agli articoli 35 e 254 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che le imprese di assicurazione e di riassicurazione e l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante o società di partecipazione assicurativa che rientrano nell'ambito di applicazione degli orientamenti 3 e 9 trasmettano alla rispettiva autorità nazionale competente le informazioni descrittive individuate nelle sezioni IV-VI dei presenti orientamenti.

Sezione III: Informazioni quantitative

Orientamento 13 – Informazioni quantitative annuali a livello individuale

1.50. In conformità all'articolo 35 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che le imprese individuali di assicurazione e riassicurazione che rientrano nell'ambito di applicazione dell'orientamento 3 trasmettano ogni anno all'autorità nazionale competente i seguenti elementi, secondo le definizioni dell'allegato tecnico I, con il livello di dettaglio di cui all'allegato tecnico II, nonché con i riferimenti indicati di seguito:

- a) S.01.01.b – Contenuto della trasmissione;
- b) S.01.02.b – Informazioni di base;
- c) S.02.01.b – Stato patrimoniale;
- d) S.02.02.b – Attività e passività per valuta;
- e) S.06.02.b – Elenco delle attività;
- f) S.08.01.b – Derivati aperti;
- g) S.12.01.b – Riserve tecniche vita e malattia gestite secondo una tecnica analoga a quella dell'assicurazione sulla vita;
- h) S.17.01.b – Riserve tecniche non vita;
- i) S.23.01.b – Fondi propri;
- j) S.25.01.bSCR-B2A – Requisito patrimoniale di solvibilità – Formula standard o modelli interni parziali;
- k) S.25.02.bSCR-B2B – Requisito patrimoniale di solvibilità – Modelli interni parziali;
- l) S.25.03.bSCR-B2C – Requisito patrimoniale di solvibilità – Modelli interni completi;
- m) S.26.01.b – Requisito patrimoniale di solvibilità – Rischio di mercato;
- n) S.26.02.b – Requisito patrimoniale di solvibilità – Rischio di inadempimento della controparte;
- o) S.26.03.b – Requisito patrimoniale di solvibilità – Rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita;
- p) S.26.04.b – Requisito patrimoniale di solvibilità – Rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia;
- q) S.26.05.b – Requisito patrimoniale di solvibilità – Rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita;
- r) S.26.06.b – Requisito patrimoniale di solvibilità – Rischio operativo;
- s) S.27.01.b – Requisito patrimoniale di solvibilità – Rischio di catastrofe per l'assicurazione non vita;
- t) S.28.01.b – Requisito patrimoniale minimo – Imprese non multiramo;
- u) S.28.02.b – Requisito patrimoniale minimo – Imprese multiramo.

1.51. Le informazioni di cui alla lettera d) dovrebbero essere presentate per il numero di valute necessarie per segnalare almeno il 90% del totale delle attività e passività, dove le valute da segnalare sono quelle sottostanti le attività o passività.

- 1.52. Le informazioni per paese di cui alle lettere g) e h) dovrebbero essere trasmesse per il paese d'origine e per l'ulteriore numero di paesi necessari per segnalare fino al 90% della miglior stima per il lavoro diretto su un determinato ramo di attività, mentre le restanti informazioni vengono segnalate alle voci "Per i paesi dello Spazio economico europeo al di fuori della soglia di rilevanza" o "Per i paesi extra Spazio economico europeo al di fuori della soglia di rilevanza".

Orientamento 14 – Informazioni quantitative annuali a livello individuale – Modelli interni

- 1.53. Le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che le imprese di assicurazione e riassicurazione impegnate con l'autorità nazionale competente in una procedura preliminare alla domanda di approvazione per un modello interno che verrebbe utilizzato per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità sottopongano ogni anno all'autorità nazionale competente, entro i termini definiti all'orientamento 35, l'informazione rilevante individuata all'orientamento 13.
- 1.54. Per le informazioni relative al calcolo del modello interno del requisito patrimoniale di solvibilità le informazioni pertinenti individuate alle lettere da m) a s) dell'orientamento 13 secondo la specifica classificazione dei rischi dello specifico modello interno e le eventuali informazioni aggiuntive richieste dalla competente autorità nazionale sul modello interno in fase di pre-domanda dovrebbero essere trasmesse sulla base di modelli specifici concordati con la rispettiva autorità nazionale competente.

Orientamento 15 – Informazioni quantitative annuali a livello individuale – Fondi separati

- 1.55. Oltre alle informazioni riguardanti il requisito patrimoniale di solvibilità a livello di entità, le informazioni di cui alla lettera j) dell'orientamento 13 dovrebbero essere presentate, in forma separata, per quanto riguarda il fondo separato col requisito patrimoniale di solvibilità nozionale più rilevante e per quanto riguarda la restante parte dell'attività dell'impresa con i riferimenti S.25.01.I.
- 1.56. Le informazioni di cui ai paragrafi da m) a s) dell'orientamento 13 dovrebbero essere presentate, in forma separata, per quanto riguarda il fondo separato col requisito patrimoniale di solvibilità nozionale più rilevante e per quanto riguarda la restante parte dell'attività dell'impresa utilizzando i riferimenti da S.26.01.I a S.26.06.I e S.27.01.I.
- 1.57. Quando un'impresa utilizza un modello interno per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, si dovrebbe prendere in considerazione il SCR nozionale per il fondo separato rilevante e per la restante parte al momento di presentare le informazioni rilevanti, individuate alle lettere k) e l) dell'orientamento 13, secondo modelli specifici concordati con la rispettiva autorità nazionale competente.

Orientamento 16 – Informazioni quantitative trimestrali a livello individuale

1.58. Ai sensi dell'articolo 35 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che le singole imprese di assicurazione e riassicurazione che rientrano nell'ambito di applicazione dell'orientamento 4 trasmettano ogni trimestre all'autorità nazionale competente, i seguenti elementi, secondo le definizioni dell'allegato tecnico I, con il livello di dettaglio di cui all'allegato tecnico II, nonché con i riferimenti indicati di seguito:

- a) S.01.01.a – Contenuto della trasmissione;
- b) S.01.02.a – Informazioni di base;
- c) S.02.01.a – Stato patrimoniale;
- d) S.06.02.a – Elenco delle attività;
- e) S.08.01.a – Derivati aperti;
- f) S.12.01.a – Riserve tecniche vita e malattia gestite secondo una tecnica analoga a quella dell'assicurazione sulla vita;
- g) S.17.01.a – Riserve tecniche non vita;
- h) S.23.01.a – Fondi propri;
- i) S.28.01.a – Requisito patrimoniale minimo – Imprese non multiramo;
- j) S.28.02.a – Requisito patrimoniale minimo – Imprese multiramo.

1.59. In deroga all'orientamento 4, le autorità nazionali competenti possono esonerare le imprese di assicurazione e riassicurazione captive dalla trasmissione di informazioni di cui al paragrafo precedente.

Orientamento 17 – Informazioni quantitative annuali a livello di gruppo

1.60. Conformemente agli articoli 35 e 254 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che le imprese di assicurazione e riassicurazione partecipanti o le società di partecipazione assicurativa a capo di un gruppo assicurativo e riassicurativo che rientra nell'ambito di applicazione dell'orientamento 9 trasmettano ogni anno all'autorità nazionale competente i seguenti elementi, secondo le definizioni dell'allegato tecnico I, con il livello di dettaglio di cui all'allegato tecnico II nonché con i riferimenti indicati di seguito:

- a) S.01.01.g – Contenuto della trasmissione;
- b) S.01.02.g – Informazioni di base;
- c) S.02.01.g – Stato patrimoniale, quando è utilizzato il metodo 1 di cui all'articolo 230 della direttiva solvibilità II in modo esclusivo o in combinazione al metodo 2, oppure il metodo 2 di cui all'articolo 233 della direttiva solvibilità II;
- d) S.06.02.g – Elenco delle attività;
- e) S.08.02.g – Derivati aperti;
- f) S.23.01.g – Fondi propri;
- g) S.25.01.g – Requisito patrimoniale di solvibilità – Formula standard o modelli interni parziali, quando viene usato il metodo 1 di cui all'articolo 230 della direttiva solvibilità II, in modo esclusivo o in combinazione al metodo 2 di cui all'articolo 233 della direttiva solvibilità II;
- h) S.25.02.g – Requisito patrimoniale di solvibilità – Modelli interni parziali, quando viene usato il metodo 1 di cui all'articolo 230 della direttiva

solvibilità II, in modo esclusivo o in combinazione al metodo 2 di cui all'articolo 233 della direttiva solvibilità II;

- i) S.25.03.g – Requisito patrimoniale di solvibilità – Modelli interni completi, quando viene usato il metodo 1 di cui all'articolo 230 della direttiva solvibilità II, in modo esclusivo o in combinazione con il metodo 2 di cui all'articolo 233 della direttiva solvibilità II;
- j) S.26.01.g – Requisito patrimoniale di solvibilità – Rischio di mercato, quando viene usato il metodo 1 di cui all'articolo 230 della direttiva solvibilità II in modo esclusivo o in combinazione al metodo 2 di cui all'articolo 233 della direttiva solvibilità II;
- k) S.26.02.g – Requisito patrimoniale di solvibilità – Rischio di inadempimento della controparte, quando viene usato il metodo 1 di cui all'articolo 230 della direttiva solvibilità II, in modo esclusivo o in combinazione al metodo 2 di cui all'articolo 233 della direttiva solvibilità II;
- l) S.26.03.g – Requisito patrimoniale di solvibilità – Rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita, quando viene usato il metodo 1 di cui all'articolo 230 della direttiva solvibilità II, in modo esclusivo o in combinazione con il metodo 2 di cui all'articolo 233 della direttiva solvibilità II;
- m) S.26.04.g – Requisito patrimoniale di solvibilità – Rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia, quando viene usato il metodo 1 di cui all'articolo 230 della direttiva solvibilità II, in modo esclusivo o in combinazione con il metodo 2 di cui all'articolo 233 della direttiva solvibilità II;
- n) S.26.05.g – Requisito patrimoniale di solvibilità – Rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita, quando viene usato il metodo 1 di cui all'articolo 230 della direttiva solvibilità II, in modo esclusivo o in combinazione con il metodo 2 di cui all'articolo 233 della direttiva solvibilità II;
- o) S.26.06.g – Requisito patrimoniale di solvibilità – Rischio operativo, quando viene usato il metodo 1 di cui all'articolo 230 della direttiva solvibilità II, in modo esclusivo o in combinazione con il metodo 2 di cui all'articolo 233 della direttiva solvibilità II;
- p) S.27.01.g – Requisito patrimoniale di solvibilità – Rischio di catastrofe per l'assicurazione non vita, quando viene usato il metodo 1 di cui all'articolo 230 della direttiva solvibilità II, in modo esclusivo o in combinazione con il metodo 2 di cui all'articolo 233 della direttiva solvibilità II;
- q) S.32.01.g – Imprese che rientrano nell'ambito di applicazione del gruppo;
- r) S.33.01.g – Requisiti assicurativi e riassicurativi a livello individuale;
- s) S.34.01.g – Requisiti delle altre imprese finanziarie regolamentate e non regolamentate, compresi i requisiti delle società di partecipazione assicurativa a livello individuale;
- t) S.35.01.g – Contributo alle riserve tecniche del gruppo.

1.61. Ai sensi dell'articolo 220, paragrafo 2, della direttiva solvibilità II, in deroga al paragrafo 1.63, le autorità nazionali competenti che svolgono il ruolo di autorità

di vigilanza del gruppo dovrebbero valutare, previa consultazione delle altre autorità di vigilanza interessate e del gruppo stesso, se un gruppo assicurativo o riassicurativo possa applicare il metodo 2 di cui all'articolo 233 della direttiva solvibilità II o la combinazione del metodo 1 di cui all'articolo 230 della direttiva in questione con il metodo 2 di cui all'articolo 233 della direttiva solvibilità II, qualora l'applicazione del solo metodo 1 non fosse considerata appropriata per quanto riguarda le operazioni in ambito SEE.

- 1.62. Per quanto riguarda le imprese di paesi terzi, il gruppo assicurativo o riassicurativo e l'autorità di vigilanza del gruppo dovrebbero impegnarsi in un dialogo sul metodo di calcolo che il gruppo utilizzerà per determinare la propria solvibilità di gruppo per la fase preparatoria. Il gruppo assicurativo o riassicurativo dovrebbe spiegare all'autorità di vigilanza del gruppo perché l'applicazione del solo metodo 1 non è ritenuta appropriata.
- 1.63. Durante la fase preparatoria il gruppo dovrebbe decidere quale metodo adottare, dopo aver considerato le risultanze del dialogo con l'autorità di vigilanza del gruppo. Nel caso in cui il gruppo durante la fase preparatoria intenda applicare il metodo 2 ovvero la combinazione di metodo 1 di cui all'articolo 230 della direttiva solvibilità II con il metodo 2 di cui all'articolo 233 della direttiva solvibilità II, e questo non risulti in linea col risultato del dialogo, i gruppi assicurativi o riassicurativi dovrebbero comunicare la motivazione logica per deviare dal risultato del dialogo prima di iniziare i loro calcoli di solvibilità per la fase preparatoria.
- 1.64. L'uso del metodo 2 ovvero la combinazione di metodo 1 di cui all'articolo 230 della direttiva solvibilità II con il metodo 2 di cui all'articolo 233 della direttiva solvibilità II dovrebbero essere applicati fatta salva ogni futura decisione dell'autorità di vigilanza del gruppo, dopo che la direttiva solvibilità II sarà divenuta applicabile.

Orientamento 18 – Informazioni quantitative annuali a livello di gruppo – Modelli interni

- 1.65. Le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che i gruppi impegnati con l'autorità nazionale competente in una procedura preliminare alla domanda di approvazione di un modello interno, che verrebbe utilizzato per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, trasmettano ogni anno all'autorità nazionale competente, entro i termini definiti nell'orientamento 35, le informazioni pertinenti individuate nell'orientamento 17.
- 1.66. Nel caso dei modelli interni di gruppo in fase di richiesta preliminare che verrebbero utilizzati per il calcolo sia del requisito patrimoniale di solvibilità di gruppo, sia del requisito patrimoniale di solvibilità di imprese partecipate e controllate, per quanto riguarda le informazioni relative al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità secondo il modello interno, le informazioni rilevanti di cui alle lettere da j) a p) dell'orientamento 17 secondo la classificazione specifica dei rischi dello specifico modello interno e le eventuali informazioni aggiuntive richieste dall'autorità nazionale competente circa il modello interno

in fase di procedura preliminare alla domanda dovrebbero essere trasmesse secondo i modelli specifici concordati con la rispettiva autorità nazionale competente.

Orientamento 19 – Informazioni quantitative annuali a livello di gruppo – Fondi separati

- 1.67. Quando si utilizza il metodo 1 di cui all'articolo 230 della direttiva solvibilità II, in modo esclusivo o in combinazione col metodo 2 di cui all'articolo 233 della direttiva solvibilità II, oltre alle informazioni relative al calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità a livello di gruppo si dovrebbero trasmettere, separatamente, le informazioni di cui alla lettera g) dell'orientamento 16 riguardanti il fondo separato col requisito patrimoniale di solvibilità nozionale più rilevante e quelle riguardanti la restante parte dell'attività del gruppo utilizzando i riferimenti S.25.01.n.
- 1.68. Quando si utilizza il metodo 1 di cui all'articolo 230 della direttiva solvibilità II, in modo esclusivo o in combinazione col metodo 2 di cui all'articolo 233 della direttiva solvibilità II, si dovrebbero trasmettere, separatamente, le informazioni di cui alle lettere da j) a p) dell'orientamento 17, riguardanti il fondo separato col requisito patrimoniale di solvibilità nozionale più rilevante, e quelle riguardanti la restante parte dell'attività del gruppo, utilizzando i riferimenti da S.26.01.n a S.26.06.n e S.27.01.n.
- 1.69. Quando si utilizza il metodo 2 di cui all'articolo 233 della direttiva solvibilità II, si dovrebbero trasmettere per le imprese di assicurazione e di riassicurazione, separatamente, a livello di entità, le informazioni di cui alla lettera r) dell'orientamento 17, celle B1-B7 ai sensi dell'allegato II, riguardanti il fondo separato col requisito patrimoniale di solvibilità nozionale più rilevante, e quelle riguardanti la restante parte dell'attività del gruppo.
- 1.70. Quando l'impresa utilizza un modello interno per il calcolo del requisito patrimoniale di solvibilità, si dovrebbe tenere conto del requisito patrimoniale di solvibilità nozionale per il fondo separato rilevante e della parte restante al momento di trasmettere le informazioni di cui alle lettere h) e i) dell'orientamento 17, sulla base di modelli specifici concordati con la rispettiva autorità nazionale competente.

Orientamento 20 – Informazioni quantitative trimestrali a livello di gruppo

- 1.71. Conformemente agli articoli 35 e 254 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che le imprese di assicurazione e riassicurazione partecipanti o le società di partecipazione assicurativa a capo di un gruppo assicurativo e riassicurativo che rientra nell'ambito di applicazione dell'orientamento 10 trasmettano ogni trimestre all'autorità nazionale competente i seguenti elementi, secondo le definizioni dell'allegato tecnico I, con il livello di dettaglio di cui all'allegato tecnico II, nonché con i riferimenti indicati di seguito:

- a) S.01.01.f – Contenuto della trasmissione;
- b) S.01.02.f – Informazioni di base;
- c) S.02.01.f – Stato patrimoniale, quando viene usato il metodo 1 di cui all'articolo 230 della direttiva solvibilità II, in modo esclusivo o in combinazione con il metodo 2 di cui all'articolo 233 della direttiva solvibilità II;
- d) S.06.02.f – Elenco delle attività;
- e) S.08.01.f – Derivati aperti;
- f) S.23.01.f – Fondi propri.

Sezione IV: Informazioni descrittive sul sistema di governance

Orientamento 21 – Informazioni sui requisiti generali in materia di governance

1.72. Conformemente agli articoli 35 e 254 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che la relazione descrittiva di cui all'orientamento 12 includa le seguenti informazioni riguardanti i requisiti generali in materia di governance dell'impresa di assicurazione e di riassicurazione:

- a) le informazioni che consentano all'autorità nazionale competente di pervenire a una buona comprensione del sistema di governance all'interno dell'impresa e di valutare la sua adeguatezza alla strategia operativa e alle attività dell'impresa;
- b) le informazioni relative alla delega di responsabilità, alle linee di rendicontazione e alla ripartizione di funzioni nell'impresa;
- c) la struttura dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza dell'impresa, che fornisca una descrizione dei loro ruoli e delle loro responsabilità principali, nonché una breve descrizione della separazione delle responsabilità all'interno di tali organi, in particolare se esistono comitati competenti in seno ad essi, così come una descrizione dei ruoli e delle responsabilità principali delle funzioni chiave di tali organi.

Orientamento 22 – Informazioni sui requisiti di professionalità e onorabilità

1.73. Conformemente agli articoli 35 e 254 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che la relazione descrittiva di cui all'orientamento 12 includa le seguenti informazioni riguardanti il rispetto dei requisiti di professionalità e onorabilità da parte dell'impresa di assicurazione e di riassicurazione:

- a) un elenco delle persone dell'impresa, o esterne a essa qualora l'impresa abbia esternalizzato funzioni chiave, responsabili di tali funzioni chiave;
- b) informazioni sulle politiche e sulle procedure stabilite dall'impresa per assicurare che le persone di cui sopra soddisfino i requisiti di professionalità e onorabilità.

Orientamento 23 - Informazioni sul sistema di gestione del rischio

1.74. Conformemente agli articoli 35 e 254 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che la relazione descrittiva di cui all'orientamento 12 includa le seguenti informazioni riguardanti il sistema di gestione del rischio dell'impresa di assicurazione e di riassicurazione:

- a) una descrizione del sistema di gestione del rischio dell'impresa che comprenda le strategie, i processi e le procedure di segnalazione, nonché le sue modalità per individuare, misurare, monitorare, gestire e segnalare efficacemente, su base continuativa, i rischi a livello individuale e aggregato cui l'impresa è o potrebbe essere esposta;
- b) una descrizione di come il sistema di gestione del rischio, compresa la funzione di gestione del rischio, venga attuato e integrato nella struttura organizzativa e nei processi decisionali dell'impresa;
- c) informazioni sull'impresa in tema di strategie di gestione del rischio, obiettivi, processi e procedure di segnalazione per ciascuna categoria di rischio, corredate da una spiegazione sulle relative modalità di documentazione, monitoraggio e applicazione;
- d) informazioni su come l'impresa adempia al proprio obbligo relativo al principio della persona prudente di cui agli orientamenti 22-30 sul Sistema di governance;
- e) informazioni su come l'impresa verifichi l'adeguatezza delle valutazioni del merito di credito da parte di istituti esterni di valutazione del merito di credito, compreso il modo e la misura in cui le valutazioni di detti istituti sono utilizzate.

Orientamento 24 – Informazioni sul sistema di controllo interno

1.75. Conformemente agli articoli 35 e 254 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che la relazione descrittiva di cui all'orientamento 12 includa le seguenti informazioni riguardanti il sistema di controllo interno dell'impresa di assicurazione e di riassicurazione:

- a) una descrizione del sistema di controllo interno dell'impresa;
- b) informazioni sulle procedure chiave incluse nel sistema di controllo interno;
- c) una descrizione della modalità di attuazione della funzione di verifica della conformità.

Orientamento 25 – Informazioni aggiuntive

1.76. Conformemente agli articoli 35 e 254 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che la relazione descrittiva di cui all'orientamento 12 includa qualsiasi altra informazione rilevante riguardante il sistema di governance dell'impresa di assicurazione e di riassicurazione.

Orientamento 26 – Informazioni sul sistema di governance - Gruppi

1.77. Ai sensi degli articoli 35 e 254 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare l'applicazione degli orientamenti 21-25 ai gruppi.

1.78. Tali autorità dovrebbero assicurare che i gruppi forniscano le seguenti informazioni aggiuntive:

- a) una descrizione di come i sistemi di gestione del rischio e di controllo interno nonché le procedure di segnalazione siano attuati in modo coerente in tutte le imprese che rientrano nell'ambito di applicazione della vigilanza di gruppo di cui agli orientamenti sul Sistema di governance;
- b) se del caso, una dichiarazione che l'impresa di assicurazione o di riassicurazione partecipante o la società di partecipazione assicurativa si è avvalsa dell'opzione di preparare un unico documento di valutazione prospettica dei rischi di cui agli orientamenti 20 e 23 degli orientamenti sulla valutazione prospettica dei rischi propri;
- c) informazioni su eventuali importanti accordi di esternalizzazione infragruppo;
- d) informazioni qualitative e quantitative su specifici rischi rilevanti a livello di gruppo.

Orientamento 27 – Informazioni sulla struttura di governance

1.79. Conformemente agli articoli 35 e 254 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che la relazione descrittiva di cui all'orientamento 12 includa un organigramma indicante le posizioni dei titolari di funzioni chiave all'interno delle informazioni sulla struttura di governance.

Sezione V: Informazioni descrittive sulla gestione del capitale

Orientamento 28 – Informazioni sui fondi propri

1.80. Conformemente agli articoli 35 e 254 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che la relazione descrittiva di cui all'orientamento 12 includa le seguenti informazioni riguardanti i fondi propri dell'impresa di assicurazione e di riassicurazione e del gruppo:

- a) una descrizione quantitativa e qualitativa di eventuali differenze sostanziali tra il patrimonio risultante dal bilancio dell'impresa e l'eccedenza delle attività rispetto alle passività calcolata a fini di solvibilità;
- b) le informazioni sulla struttura, la quantità e la qualità dei fondi propri di base e dei fondi propri accessori.

1.81. Conformemente agli articoli 35 e 254 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che la relazione descrittiva di cui all'orientamento 12 includa le seguenti informazioni riguardanti i fondi propri del gruppo:

- a) le modalità di calcolo dei fondi propri del gruppo al netto delle operazioni infragruppo, ivi comprese le operazioni infragruppo con imprese di altri settori finanziari;
- b) la natura delle restrizioni alla trasferibilità e la fungibilità dei fondi propri in imprese partecipate e controllate, se presenti.

Sezione VI: Informazioni descrittive sulla valutazione a fini di solvibilità

Orientamento 29 – Informazioni sulla valutazione delle attività

1.82. Conformemente agli articoli 35 e 254 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che la relazione descrittiva di cui all'orientamento 12 includa le seguenti informazioni riguardanti la valutazione delle attività a fini di solvibilità dell'impresa di assicurazione e di riassicurazione:

- a) separatamente per ogni classe di attività rilevante, il valore delle attività, nonché una descrizione delle basi, dei metodi e delle ipotesi principali utilizzati per la valutazione a fini di solvibilità;
- b) separatamente per ogni classe di attività rilevante, una spiegazione quantitativa e qualitativa di eventuali differenze sostanziali tra le basi, i metodi e le ipotesi principali utilizzati dall'impresa per la valutazione a fini di solvibilità e quelli utilizzati per la loro valutazione nel bilancio.

Orientamento 30 – Informazioni sulla valutazione delle riserve tecniche

1.83. Conformemente agli articoli 35 e 254 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che la relazione descrittiva di cui all'orientamento 12 includa le seguenti informazioni riguardanti le riserve tecniche dell'impresa di assicurazione e di riassicurazione:

- a) separatamente per ogni area di attività rilevante il valore delle riserve tecniche, fra cui l'importo della migliore stima e il margine di rischio, nonché una descrizione delle basi, dei metodi e delle ipotesi principali utilizzati per la loro valutazione a fini di solvibilità;
- b) una descrizione del livello di incertezza associato alla quantità di riserve tecniche;
- c) separatamente per ogni area di attività rilevante, una spiegazione quantitativa e qualitativa di eventuali differenze sostanziali tra le basi, i metodi e le ipotesi principali utilizzati dall'impresa per la valutazione a fini di solvibilità e quelli utilizzati per la loro valutazione nel bilancio;
- d) una descrizione dei crediti nei confronti di riassicuratori e società veicolo.

1.84. Ai sensi degli articoli 35 e 254 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che la relazione descrittiva di cui all'orientamento 12 includa i dettagli delle relative metodologie attuariali e le ipotesi utilizzate nel calcolo delle riserve tecniche, fra cui i dettagli di ogni semplificazione utilizzata nel calcolo della riserva tecnica, anche derivante dal margine di rischio e dalla sua ripartizione tra le singole aree di attività nonché una giustificazione secondo la quale il metodo scelto è proporzionato alla natura, alla portata e alla complessità dei rischi.

Orientamento 31 – Informazioni sulla valutazione di altre passività

- 1.85. Conformemente agli articoli 35 e 254 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che la relazione descrittiva di cui all'orientamento 12 includa le seguenti informazioni riguardanti la valutazione di altre passività dell'impresa di assicurazione e di riassicurazione ai fini della solvibilità:
- a) separatamente per ogni classe rilevante di altre passività, il valore delle altre passività, nonché una descrizione delle basi, dei metodi e delle ipotesi principali utilizzati per la valutazione a fini di solvibilità;
 - b) separatamente per ogni classe rilevante di altre passività, una spiegazione quantitativa e qualitativa di eventuali differenze materiali tra le basi, i metodi e le ipotesi principali utilizzati dall'impresa per la valutazione a fini della solvibilità e quelli utilizzati per la loro valutazione nel bilancio.

Orientamento 32 – Altre eventuali informazioni rilevanti

- 1.86. Conformemente agli articoli 35 e 254 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che la relazione descrittiva di cui all'orientamento 12 includa una sezione distinta su altre eventuali informazioni rilevanti riguardanti la valutazione di attività e passività dell'impresa di assicurazione e di riassicurazione a fini di solvibilità.
- 1.87. Conformemente agli articoli 35 e 254 della direttiva solvibilità II, le informazioni sulla valutazione delle attività e delle passività a fini di solvibilità dovrebbero includere una descrizione di:
- a. ipotesi rilevanti circa le future misure di gestione e
 - b. ipotesi rilevanti circa la condotta degli assicurati.
- 1.88. Conformemente agli articoli 35 e 254 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che, quando le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzano tecniche di valutazione in base a un modello, la relazione descrittiva di cui all'orientamento 12 includa informazioni su:
- a) l'individuazione delle attività e delle passività cui viene applicato tale impostazione di valutazione;
 - b) la giustificazione dell'uso di tale impostazione di valutazione per le attività e le passività di cui alla lettera a);
 - c) la documentazione delle ipotesi sottostanti a tale impostazione di valutazione;
 - d) l'accertamento dell'incertezza di valutazione delle attività e delle passività di cui alla lettera a).

Orientamento 33 – Informazioni sulla valutazione a fini di solvibilità - Gruppi

- 1.89. Conformemente agli articoli 35 e 254 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che gli orientamenti 29-32 si applichino ai gruppi e che contengano inoltre le informazioni riguardanti la

valutazione del gruppo a fini di solvibilità, in cui le basi, i metodi e le ipotesi principali utilizzati a livello di gruppo per la valutazione a fini di solvibilità delle attività del gruppo, delle riserve tecniche e delle altre passività differiscono sostanzialmente da quelli utilizzati da una qualunque delle società controllate per la valutazione a fini di solvibilità delle proprie attività, delle riserve tecniche e delle altre passività nonché una spiegazione quantitativa e qualitativa di ogni differenza sostanziale.

Sezione VII: Procedura di segnalazione e politica di segnalazione delle imprese

Orientamento 34 – Politica di segnalazione delle imprese

- 1.90. Conformemente agli articoli 35 e 254 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che le imprese di assicurazione e di riassicurazione stabiliscano una politica di segnalazione conforme all'orientamento 9 degli orientamenti in materia di sistema di governance e inoltre:
- a) indichino in dettaglio quale unità operativa è responsabile della stesura delle segnalazioni destinate all'autorità di vigilanza insieme alle unità operative responsabili della revisione di tali segnalazioni;
 - b) stabiliscano procedure e tempistica per il completamento dei vari obblighi di segnalazione nonché di revisione e approvazione;
 - c) illustrino i processi e i controlli per assicurare l'affidabilità, la completezza e la coerenza dei dati forniti agevolando l'analisi e il confronto nel corso degli anni.

Sezione VIII: Date della prima attuazione e scadenze

Orientamento 35 – Date e scadenze per la prima trasmissione delle informazioni alle autorità nazionali competenti

- 1.91. Conformemente agli articoli 35 e 254 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che le imprese di assicurazione e di riassicurazione trasmettano le informazioni quantitative annuali di cui alla sezione III, orientamenti 13, 14 e 15, per quanto riguarda le informazioni quantitative annuali relative all'esercizio che si conclude il 31 dicembre 2014, entro e non oltre le 22 settimane successive alla fine dell'esercizio dell'impresa.
- 1.92. Conformemente agli articoli 35 e 254 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che le imprese di assicurazione e di riassicurazione trasmettano le informazioni quantitative trimestrali di cui alla sezione III, orientamento 16, per quanto riguarda i modelli quantitativi trimestrali relativi al trimestre che si conclude il 30 settembre 2015, entro e non oltre le 8 settimane successive alla fine del trimestre.

- 1.93. Conformemente agli articoli 35 e 254 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che le relazioni descrittive previste alle sezioni IV-VI siano trasmesse in relazione all'esercizio chiuso il 31 dicembre 2014, entro e non oltre le 22 settimane successive alla fine dell'esercizio dell'impresa.
- 1.94. Per quanto riguarda la segnalazione da parte di gruppi, per la trasmissione delle informazioni di cui alla sezione III, orientamenti 17, 18, 19 e 20 e la relazione descrittiva di cui alle sezioni IV - VI, sono aggiunte 6 settimane alle scadenze per la trasmissione annuale e trimestrale di cui ai paragrafi precedenti.
- 1.95. Qualora alle imprese o gruppi sia consentito dalle leggi nazionali di segnalare le proprie informazioni finanziarie in base alla fine del rispettivo esercizio contabile che si discosta dall'anno civile, le date di riferimento delle segnalazioni possono essere adeguate di conseguenza. Le date di riferimento da utilizzare dovrebbero essere approvate dall'autorità di vigilanza.

Sezione IX: Strumenti relativi a segnalazioni, valuta, unità di conto e controlli dei dati e altro

Orientamento 36 – Aree di attività e codice di identificazione complementare

- 1.96. Conformemente agli articoli 35 e 254 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che, quando le informazioni trasmesse in virtù dei presenti orientamenti sono richieste per area di attività, le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzino le aree di attività secondo la definizione dell'allegato tecnico III.
- 1.97. Conformemente agli articoli 35 e 254 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che, per quanto riguarda le informazioni sulle attività e sui derivati in virtù dei presenti orientamenti, le imprese di assicurazione e di riassicurazione utilizzino le categorie e la tabella dei codici di identificazione complementari ai sensi degli allegati tecnici IV e V.

Orientamento 37 – Strumenti per le segnalazioni

- 1.98. Conformemente agli articoli 35 e 254 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che le informazioni quantitative di cui alla sezione III siano trasmesse in modalità elettronica e la relazione descrittiva di cui alle sezioni IV - VI sia trasmessa all'autorità nazionale competente in un formato leggibile elettronicamente.

Orientamento 38 – Valute e unità di conto

- 1.99. Conformemente agli articoli 35 e 254 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che tutti i dati monetari siano presentati nella valuta utilizzata nelle segnalazioni dell'impresa e del gruppo, il che richiede la conversione delle altre valute in tale valuta, con il tasso di cambio vigente al termine del periodo di riferimento.

1.100. Conformemente agli articoli 35 e 254 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che tutti i dati quantitativi siano trasmessi in unità di conto.

Orientamento 39 – Controlli dei dati

1.101. Conformemente agli articoli 35 e 254 della direttiva solvibilità II, le autorità nazionali competenti dovrebbero assicurare che i dati pervenuti soddisfino i controlli di cui all'allegato tecnico VI.

Norme sulla conformità e sulla segnalazione

1.102. Il presente documento contiene orientamenti emessi ai sensi dell'articolo 16 del regolamento EIOPA. In conformità dell'articolo 16, paragrafo 3, del regolamento EIOPA, le autorità competenti compiono ogni sforzo per conformarsi agli orientamenti e alle raccomandazioni.

1.103. Le autorità competenti che si conformano o intendono conformarsi ai presenti orientamenti dovrebbero inserirli nel loro quadro regolamentare o di vigilanza in modo idoneo.

1.104. Le autorità competenti confermeranno all'EIOPA se sono conformi o intendono conformarsi ai presenti orientamenti, specificando i motivi dell'eventuale non conformità, entro due mesi dalla pubblicazione.

1.105. In assenza di una risposta entro tale termine, le autorità competenti saranno considerate non conformi per quanto riguarda la presentazione di relazioni e segnalate come tali.

Disposizione finale sulla revisione

1.106. I presenti orientamenti sono soggetti a revisione da parte dell'EIOPA.

1.107. In particolare, le date di cui all'orientamento 35 possono essere oggetto di revisione in base agli sviluppi più recenti dei negoziati Omnibus II.

Allegato tecnico I: Contenuto delle informazioni quantitative

Il presente allegato contiene la spiegazione del tipo di informazioni che le autorità nazionali competenti dovrebbero includere in sede di trasmissione di informazioni in relazione a ciascun riferimento.

S.01.01 – Contenuto della trasmissione

1. La trasmissione contiene le informazioni contenute nell'allegato tecnico II con il riferimento S.01.01 (diverse varianti) che specificano il contenuto della segnalazione che viene trasmessa.

S.01.02 – Informazioni di base (ex BI)

2. Le informazioni di base comprendono le informazioni contenute nell'allegato tecnico II con il riferimento S.01.02 (diverse varianti), che specificano le informazioni di base sull'impresa e il contenuto delle segnalazioni quantitative in generale.

S.02.01 – Stato patrimoniale (ex BS-C1)

3. Lo stato patrimoniale comprende le informazioni contenute nell'allegato tecnico II con il riferimento S.02.01 (diverse varianti) distinguendo tra la valutazione ai sensi dell'articolo 75 della direttiva solvibilità II e la valutazione in base al bilancio contabile dell'impresa o del gruppo. Lo stato patrimoniale dovrebbe riguardare tutta l'attività dell'impresa di assicurazione o di riassicurazione per le segnalazioni a livello individuale o l'intera attività del gruppo.
4. Per le segnalazioni trimestrali, i dati di bilancio di cui al paragrafo precedente dovrebbero considerare solo la valutazione ai sensi dell'articolo 75 della direttiva solvibilità II.

S.02.02 - Attività e passività per valuta (ex BS-C1D)

5. Le attività e passività per valuta comprendono le informazioni contenute nell'allegato tecnico II con il riferimento S.02.02 (diverse varianti) per il numero di valute che è necessario segnalare per almeno il 90 % delle attività e passività totali, considerando che le valute da indicare sono quelle sottostanti alle attività o passività.

S.06.02 – Elenco delle attività (ex AS-D1)

6. L'elenco dettagliato delle attività comprende le informazioni contenute nell'allegato tecnico II con il riferimento S.06.02 (diverse varianti) ed è compilato secondo i seguenti requisiti specifici:
 - a) un elenco riga per riga degli investimenti classificabili come categorie di attività da 1 a 9, come indicato nell'allegato tecnico IV relativo alle categorie di codice di identificazione complementare, distinguendo i fondi separati e, qualora l'impresa o il gruppo operi una distinzione tra assicurazione vita e

assicurazione non vita a fini interni, distinguendo tra queste due attività e i fondi degli azionisti;

b) ogni attività è riportata separatamente in relazione a ciascun portafoglio e/o a ciascun fondo separato o altro fondo interno;

c) per investimenti classificabili a norma del seguente codice CIC, come indicato nell'allegato tecnico VI - tabella dei codici di identificazione complementari:

- CIC 71 (contanti): deve essere segnalata solo una riga per valuta;
- CIC 72 [depositi trasferibili (equivalenti in contanti)]: deve essere segnalata solo una riga per binomio (banca, valuta);
- CIC 73 [altri depositi a breve termine (meno di un anno)]: deve essere segnalata solo una riga per binomio (banca, valuta);
- CIC 8X (mutui e prestiti): per mutui e prestiti a persone fisiche, compresi prestiti su polizze, devono esserci solo due righe, di cui una relativa a prestiti al consiglio di amministrazione di livello senior e una seconda relativa a prestiti ad altre persone fisiche, senza operare distinzioni tra dette persone fisiche;
- CIC 95 [attrezzature (per uso proprio)]: deve essere segnalata un'unica riga, ove sono aggregate tutte le attrezzature.

7. Per le segnalazioni a livello di gruppo, e oltre ai requisiti di cui al paragrafo precedente, devono essere rispettati i seguenti requisiti specifici:

a) se si utilizza esclusivamente il metodo 1 di cui all'articolo 230 della direttiva solvibilità II, le segnalazioni dovrebbero tenere conto della posizione consolidata delle attività di gruppo, ossia al netto delle operazioni infragruppo. La segnalazione dovrebbe essere redatta nel seguente modo:

- non compilare il campo "denominazione giuridica dell'impresa";
- per le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti o società di partecipazione assicurativa: compilare riga per riga le attività detenute;
- per le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le società di partecipazione assicurativa, le imprese di servizi accessori e le società veicolo che sono imprese figlie: compilare riga per riga le attività detenute;
- per altre imprese partecipate e controllate che sono imprese figlie: compilare una riga per ciascuna impresa detenuta e identificarla con le opzioni disponibili al campo "partecipazione";
- per imprese attraverso le quali è esercitata un'influenza notevole ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 1983/349/CE: compilare una riga per ogni impresa detenuta e identificarla con le opzioni disponibili al campo "partecipazione";

- altri settori finanziari: compilare una riga per ciascuna partecipazione detenuta in altri settori finanziari e identificarla con le opzioni disponibili al campo "partecipazione";
- b) se si utilizza esclusivamente il metodo 2 di cui all'articolo 233 della direttiva solvibilità II, la segnalazione dovrebbe includere l'elenco dettagliato delle attività al netto delle operazioni infragruppo detenute dalle imprese partecipanti, dalle società di partecipazione assicurativa e dalle imprese figlie o una riga per ciascuna impresa detenuta attraverso la quale è esercitata un'influenza notevole ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 1983/349/CE. La segnalazione dovrebbe essere redatta nel seguente modo:
- compilare il campo "denominazione giuridica dell'impresa";
 - per le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti o società di partecipazione assicurativa: compilare riga per riga le attività detenute;
 - per le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le società di partecipazione assicurativa, le imprese di servizi accessori e le società veicolo che sono imprese figlie (paesi dello Spazio economico europeo, extra Spazio economico europeo equivalenti ed extra Spazio economico europeo non equivalenti): compilare riga per riga le attività detenute;
 - per altre imprese partecipate e controllate che sono imprese figlie (paesi dello Spazio economico europeo, extra Spazio economico europeo equivalenti ed extra Spazio economico europeo non equivalenti): compilare una riga per ciascuna impresa detenuta;
 - per imprese attraverso le quali è esercitata un'influenza notevole ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 1983/349/CE (paesi dello Spazio economico europeo, extra Spazio economico europeo non equivalenti ed extra Spazio economico europeo equivalenti): compilare una riga per ciascuna impresa detenuta;
 - altri settori finanziari: compilare una riga per ogni partecipazione detenuta in altri settori finanziari;
- c) se si utilizza una combinazione del metodo 1 di cui all'articolo 230 della direttiva solvibilità II e del metodo 2 di cui all'articolo 233 della direttiva solvibilità II:
- i. una parte della segnalazione riguarda la posizione consolidata delle attività del gruppo, ossia al netto delle operazioni infragruppo, che devono essere indicate. La segnalazione dovrebbe essere redatta nel seguente modo:
 - non compilare il campo "denominazione giuridica dell'impresa";
 - per le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti o società di partecipazione assicurativa per le quali è usato il metodo 1 di cui

all'articolo 230 della direttiva solvibilità II: compilare riga per riga le attività detenute;

- per le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le società di partecipazione assicurativa, le imprese di servizi accessori e le società veicolo che sono imprese figlie per le quali è usato il metodo 1 di cui all'articolo 230 della direttiva solvibilità II: compilare riga per riga le attività detenute;
 - per altre imprese partecipate e controllate che sono imprese figlie per le quali è usato il metodo 1 di cui all'articolo 230 della direttiva solvibilità II: compilare una riga per ciascuna impresa detenuta e identificarla con le opzioni disponibili al campo "partecipazione";
 - per imprese attraverso le quali è esercitata un'influenza notevole ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 1983/349/CE e per le quali è usato il metodo 1 di cui all'articolo 230 della direttiva solvibilità II: compilare una riga per ciascuna impresa detenuta e identificarla con le opzioni disponibili al campo "partecipazione";
 - per gli altri settori finanziari: compilare una riga per ciascuna partecipazione detenuta in altri settori finanziari e identificarla con le opzioni disponibili al campo "partecipazione";
 - per le imprese figlie per le quali è usato il metodo 2 di cui all'articolo 233 della direttiva solvibilità II: compilare una riga per ciascuna impresa figlia detenuta e identificarla con le opzioni disponibili al campo "partecipazione";
 - per imprese attraverso le quali è esercitata un'influenza notevole ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 1983/349/CE e per le quali è usato il metodo 2 di cui all'articolo 233 della direttiva solvibilità II: compilare una riga per ciascuna impresa detenuta e identificarla con le opzioni disponibili al campo "partecipazione";
- ii. l'altra parte della segnalazione dovrebbe comprendere l'elenco dettagliato delle attività al netto delle operazioni infragruppo detenute dalle imprese partecipanti, dalle società di partecipazione assicurativa e dalle imprese figlie oppure una riga per ciascuna impresa detenuta attraverso la quale è esercitata un'influenza notevole ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 1983/349/CE. La segnalazione dovrebbe essere redatta nel seguente modo:
- compilare il campo "denominazione giuridica dell'impresa";
 - per le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti o società di partecipazione assicurativa per le quali è usato il metodo 2 di cui all'articolo 230 della direttiva solvibilità II: compilare riga per riga le attività detenute;

- per le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti, le società di partecipazione assicurativa, le imprese di servizi accessori e le società veicolo che sono imprese figlie (paesi dello Spazio economico europeo, extra Spazio economico europeo equivalenti ed extra Spazio economico europeo non equivalenti) per le quali è usato il metodo 2 di cui all'articolo 233 della direttiva solvibilità II: riportare riga per riga le attività detenute;
- per altre imprese partecipate e controllate che sono imprese figlie e per le quali è usato il metodo 2 di cui all'articolo 233 della direttiva solvibilità II (paesi dello Spazio economico europeo, extra Spazio economico europeo equivalenti ed extra Spazio economico europeo non equivalenti): compilare una riga per ciascuna impresa partecipata e controllata;
- per imprese attraverso le quali è esercitata un'influenza notevole ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 1983/349/CE e per le quali è usato il metodo 2 di cui all'articolo 233 della direttiva solvibilità II (paesi dello Spazio economico europeo, extra Spazio economico europeo equivalenti ed extra Spazio economico europeo non equivalenti): compilare una riga per ciascuna impresa detenuta;
- altri settori finanziari: compilare una riga per ciascuna partecipazione detenuta in altri settori finanziari.

S.08.01 – Derivati aperti (ex AS-D20)

8. L'elenco dettagliato dei derivati - posizioni aperte comprende le informazioni contenute nell'allegato tecnico II con il riferimento S.08.01 (diverse varianti) ed è compilato secondo i seguenti requisiti:
 - a) un elenco riga per riga dei derivati classificabili come categorie di attività da A a F, come indicato nell'allegato tecnico IV relativo alle categorie di codice di identificazione complementare, distinguendo i fondi separati e, qualora l'impresa o il gruppo operi una distinzione tra assicurazione vita e assicurazione non vita a fini interni, distinguendo tra queste due attività e i fondi degli azionisti. Qualora i derivati siano emessi dall'impresa come derivati interni (di gruppo) e siano connessi con le passività dell'impresa:
 - b) tutti i contratti su strumenti finanziari derivati in essere durante il periodo oggetto della segnalazione e non chiusi prima della relativa data di riferimento;
 - c) ogni derivato è riportato separatamente in relazione a ciascun portafoglio e/o a ciascun fondo separato o altro fondo interno;
 - d) i derivati da riportare sono quelli direttamente detenuti e non indirettamente detenuti attraverso fondi d'investimento o prodotti strutturati.
9. Per le segnalazioni a livello di gruppo, e oltre ai requisiti di cui al paragrafo precedente, dovrebbero essere rispettati i seguenti requisiti specifici:

a) se si utilizza esclusivamente il metodo 1 di cui all'articolo 230 della direttiva solvibilità II, le segnalazioni dovrebbero tenere conto della posizione consolidata dei derivati detenuti dal gruppo, ossia al netto delle transazioni infragruppo. La segnalazione dovrebbe essere redatta nel seguente modo:

- non compilare il campo "denominazione giuridica dell'impresa";
- per le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti o società di partecipazione assicurativa: compilare riga per riga le attività detenute;
- per le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le società di partecipazione assicurativa, le imprese di servizi accessori e le società veicolo che sono imprese figlie: riportare riga per riga i derivati detenuti;
- non includere i derivati detenuti da altre imprese partecipate e controllate che sono imprese figlie;
- non includere i derivati detenuti da imprese attraverso le quali è esercitata un'influenza notevole ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 1983/349/CE;
- non includere i derivati detenuti da partecipazioni in altri settori finanziari;

b) se si utilizza esclusivamente il metodo 2 di cui all'articolo 233 della direttiva solvibilità II, la segnalazione dovrebbe includere l'elenco dettagliato dei derivati al netto delle operazioni infragruppo detenuti da imprese partecipanti, società di partecipazione assicurativa e imprese figlie. La segnalazione deve essere redatta nel seguente modo:

- compilare il campo "denominazione giuridica dell'impresa";
- per le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti o società di partecipazione assicurativa: compilare riga per riga le attività detenute;
- per le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le società di partecipazione assicurativa, le imprese di servizi accessori e le società veicolo che sono imprese figlie (paesi dello Spazio economico europeo, extra Spazio economico europeo equivalenti ed extra Spazio economico europeo non equivalenti): riportare riga per riga i derivati detenuti;
- non includere i derivati detenuti da altre imprese partecipate e controllate che sono imprese figlie;
- non includere i derivati detenuti da imprese attraverso le quali è esercitata un'influenza notevole ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 1983/349/CE (paesi dello Spazio economico europeo, extra Spazio economico europeo equivalenti ed extra Spazio economico europeo non equivalenti);

- non includere i derivati detenuti da partecipazioni in altri settori finanziari (paesi dello Spazio economico europeo, extra Spazio economico europeo non equivalenti ed extra Spazio economico europeo equivalenti) nel caso del metodo 2 di cui all'articolo 233 della direttiva solvibilità II;

c) se si utilizza una combinazione del metodo 1 di cui all'articolo 230 della direttiva solvibilità II e del metodo 2 di cui all'articolo 233 della direttiva solvibilità II:

- una parte della segnalazione riguarda la posizione consolidata dei derivati detenuti nel gruppo, ossia al netto delle operazioni infragruppo, che devono essere riportati. Le segnalazioni dovrebbero essere redatte nel seguente modo:
 - non compilare il campo "denominazione giuridica dell'impresa";
 - per le imprese di assicurazione e di riassicurazione partecipanti o società di partecipazione assicurativa per le quali è usato il metodo 1 di cui all'articolo 230 della direttiva solvibilità II: riportare riga per riga i derivati detenuti;
 - per le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le società di partecipazione assicurativa, le imprese di servizi accessori e le società veicolo che sono imprese figlie per le quali è usato il metodo 1 di cui all'articolo 230 della direttiva solvibilità II: riportare riga per riga i derivati detenuti;
 - non includere i derivati detenuti da altre imprese partecipate e controllate che sono imprese figlie e per le quali è usato il metodo 1 di cui all'articolo 230 della direttiva solvibilità II;
 - non includere i derivati detenuti da imprese attraverso le quali è esercitata un'influenza notevole ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 1983/349/CE e per le quali è usato il metodo 1 di cui all'articolo 230 della direttiva solvibilità II;
 - non includere i derivati detenuti da partecipazioni in altri settori finanziari;
 - non includere i derivati detenuti da imprese figlie per le quali è usato il metodo 2 di cui all'articolo 233 della direttiva solvibilità II;
 - non includere i derivati detenuti da imprese attraverso le quali è esercitata un'influenza notevole ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 1983/349/CE e per le quali è usato il metodo 2 di cui all'articolo 233 della direttiva solvibilità II;
- l'altra parte della segnalazione dovrebbe includere l'elenco dettagliato dei derivati al netto delle operazioni infragruppo detenuti dalle imprese partecipanti, le società di partecipazione assicurativa e le imprese figlie. Le segnalazioni devono essere redatte nel seguente modo:

- compilare il campo "denominazione giuridica dell'impresa";
- per le imprese di assicurazione e di riassicurazione, le società di partecipazione assicurativa, le imprese di servizi accessori e le società veicolo che sono imprese figlie (paesi dello Spazio economico europeo, extra Spazio economico europeo equivalenti ed extra Spazio economico europeo non equivalenti) per le quali è usato il metodo 2 di cui all'articolo 233 della direttiva solvibilità II: riportare voce per voce i derivati detenuti;
- non includere i derivati detenuti da altre imprese partecipate che sono imprese figlie e per le quali è usato il metodo 2 di cui all'articolo 233 della direttiva solvibilità II;
- non includere i derivati detenuti da imprese attraverso le quali è esercitata un'influenza notevole ai sensi dell'articolo 33 della direttiva 1983/349/CE (paesi dello Spazio economico europeo, extra Spazio economico europeo non equivalenti ed extra Spazio economico europeo equivalenti) e per le quali è usato il metodo 2 di cui all'articolo 233 della direttiva solvibilità II;
- non includere i derivati detenuti da partecipazioni in altri settori finanziari (paesi dello Spazio economico europeo, extra Spazio economico europeo non equivalenti ed extra Spazio economico europeo equivalenti) e per le quali è usato il metodo 2 di cui all'articolo 233 della direttiva solvibilità II.

S.14.01.a – Riserve tecniche vita e malattia gestita secondo una tecnica analoga a quella dell'assicurazione sulla vita (ex TP-F1Q)

10. Riserve tecniche vita e malattia gestita secondo una tecnica analoga a quella dell'assicurazione sulla vita, riguardanti ciascun ramo di attività definito nel relativo allegato tecnico III - Aree di attività. Comprende le informazioni contenute nell'allegato tecnico II con il riferimento S.14.01.a e riguarda i seguenti requisiti:
- a. riserve tecniche calcolate come un elemento unico (portafoglio replicabile);
 - b. migliore stima lorda delle riserve tecniche calcolata come somma della migliore stima e del margine di rischio (portafoglio non replicabile);
 - c. totale dei crediti nei confronti di riassicuratori e società veicolo al netto della correzione effettuata per tenere conto delle perdite previste per inadempimento della controparte;
 - d. margine di rischio.

S.14.01.b – Riserve tecniche vita e malattia gestita secondo una tecnica analoga a quella dell'assicurazione sulla vita (ex TP-E1)

11. Riserve tecniche vita e malattia gestita secondo una tecnica analoga a quella dell'assicurazione sulla vita, riguardanti ciascun ramo di attività definito nel relativo allegato tecnico III - Aree di attività. Comprende le informazioni

contenute nell'allegato tecnico II con il riferimento S.14.01.b e riguarda i seguenti requisiti:

- a) riserve tecniche calcolate come un elemento unico (portafoglio replicabile);
- b) migliore stima lorda delle riserve tecniche calcolata come somma della migliore stima e del margine di rischio (portafoglio non replicabile);
- c) totale dei crediti nei confronti di riassicuratori e società veicolo al netto della correzione effettuata per tenere conto delle perdite previste per inadempimento della controparte;
- d) margine di rischio
- e) devono essere riportate unicamente le seguenti voci relative all'importo della migliore stima lorda per paese:
 - i. migliore stima lorda per i diversi paesi - paese di origine;
 - ii. migliore stima lorda per i diversi paesi - per i paesi rientranti nella soglia di rilevanza;
 - iii. migliore stima lorda totale per i diversi paesi - per i paesi dello Spazio economico europeo non rientranti nella soglia di rilevanza;
 - iv. migliore stima lorda totale per i diversi paesi - per i paesi extra Spazio economico europeo non rientranti nella soglia di rilevanza;
- f) l'importo della migliore stima lorda per paese è relativo all'ubicazione del rischio sottoscritto.

12. Applicazione di una soglia di rilevanza:

- i. riportare la migliore stima lorda per i paesi che rappresentano fino al 90 % della migliore stima per il lavoro diretto in un determinato ramo di attività, mentre il resto viene riportato alle voci "Per i paesi dello Spazio economico europeo non rientranti nella soglia di rilevanza" o "Per i paesi extra Spazio economico europeo non rientranti nella soglia di rilevanza";
- ii. a prescindere dalla soglia di rilevanza, riportare la migliore stima lorda nel paese di origine.

S.17.01.a – Riserve tecniche non vita (ex TP-E1Q)

13. Riserve tecniche non vita, per ciascun ramo di attività definito all' allegato tecnico III - lavoro diretto e indiretto proporzionale. Comprende le informazioni contenute nell'allegato tecnico II con il riferimento S.17.01.a e riguarda i seguenti requisiti:

- a) riserve tecniche calcolate come un elemento unico (portafoglio replicabile);
- b) migliore stima lorda delle riserve tecniche calcolata come somma della migliore stima e del margine di rischio (portafoglio non replicabile);
- c) totale dei crediti nei confronti di riassicuratori e società veicolo al netto della correzione effettuata per tenere conto delle perdite previste per inadempimento della controparte;
- d) margine di rischio.

S.17.01.b – Riserve tecniche non vita (ex TP-E1)

14. Riserve tecniche non vita – migliore stima per paese, riguardanti ciascun ramo di attività definito nel relativo allegato tecnico III - lavoro diretto e indiretto proporzionale. Comprende le informazioni contenute nell'allegato tecnico II con il riferimento S.14.01.b e riguarda i seguenti requisiti:
- a) riserve tecniche calcolate come un elemento unico (portafoglio replicabile);
 - b) migliore stima lorda delle riserve tecniche calcolata come somma della migliore stima e del margine di rischio (portafoglio non replicabile);
 - c) totale dei crediti nei confronti di riassicuratori e società veicolo al netto della correzione effettuata per tenere conto delle perdite previste per inadempimento della controparte;
 - d) margine di rischio
 - e) devono essere riportate unicamente le seguenti voci relative all'importo della migliore stima lorda per paese:
 - i. migliore stima lorda per i diversi paesi - paese di origine;
 - ii. migliore stima lorda per i diversi paesi - per i paesi rientranti nella soglia di rilevanza;
 - iii. migliore stima lorda totale per i diversi paesi - per i paesi dello Spazio economico europeo non rientranti nella soglia di rilevanza;
 - iv. migliore stima lorda totale per i diversi paesi - per i paesi extra Spazio economico europeo non rientranti nella soglia di rilevanza;
 - f) l'importo della migliore stima lorda per paese è relativo all'ubicazione del rischio relativo alle aree di attività "spese mediche", "reddito garantito", "infortuni sul lavoro", "incendio e altri danni ai beni" e "credito e cauzione";
 - g) l'importo della migliore stima lorda per paese è relativo al paese di sottoscrizione per tutte le altre aree di attività non vita.
15. Applicazione di una soglia di rilevanza:
- i. riportare la migliore stima lorda per i paesi che rappresentano fino al 90 % della migliore stima per il lavoro diretto in un determinato ramo di attività, mentre il resto viene riportato alle voci "Per i paesi dello Spazio economico europeo non rientranti nella soglia di rilevanza" o "Per i paesi extra Spazio economico europeo non rientranti nella soglia di rilevanza";
 - ii. a prescindere dalla soglia di rilevanza, riportare la migliore stima lorda nel paese di origine

S.23.01 - Fondi propri (ex OF-01B1Q e OF-B1)

16. Fondi propri. Comprende le informazioni contenute nell'allegato tecnico II con il riferimento S.23.01 (diverse varianti) e riguarda i seguenti requisiti:
- a) informazioni sugli elementi e i livelli dei fondi propri di base;
 - b) informazioni sugli elementi e i livelli dei fondi propri accessori;
 - c) informazioni sui fondi propri disponibili e ammissibili secondo i requisiti di solvibilità;
 - d) informazioni sulla riserva di riconciliazione;

- e) informazioni sugli utili attesi inclusi nei premi futuri per le attività di assicurazione vita e non vita.

S.25.01 - Requisito patrimoniale di solvibilità - per le imprese che utilizzano la formula standard o modelli interni parziali (ex SCR-B2A)

17. Requisito patrimoniale di solvibilità per le imprese che utilizzano la formula standard o modelli interni parziali. Comprende le informazioni contenute nell'allegato tecnico II con il riferimento S.25.01 (diverse varianti) e riguarda informazioni sul requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard o, in caso di imprese che utilizzano modelli interni parziali, una suddivisione tra la parte del requisito patrimoniale di solvibilità calcolata con la formula standard e l'eventuale parte calcolata con un modello interno parziale.
18. Per le segnalazioni a livello di gruppo, e oltre ai requisiti di cui al paragrafo precedente, dovrebbero essere rispettati i seguenti requisiti specifici:
- a) le presenti informazioni sono applicabili quando viene usato il metodo 1 di cui all'articolo 230 della direttiva solvibilità II, in modo esclusivo o in combinazione con il metodo 2 di cui all'articolo 233 della direttiva solvibilità II;
 - b) quando si utilizza una combinazione dei due metodi, le informazioni devono essere trasmesse solo per la parte del gruppo calcolata con il metodo 1 di cui all'articolo 230 della direttiva solvibilità II;
 - c) le informazioni non si applicano ai gruppi in caso di utilizzo esclusivo del metodo 2.

S.25.02 Requisito patrimoniale di solvibilità – per le imprese che utilizzano modelli interni parziali (ex SCR-B2B)

19. Requisito patrimoniale di solvibilità per le imprese sulla base di modelli interni parziali. Comprende le informazioni contenute nell'allegato tecnico II con il riferimento S.25.02 (diverse varianti) e riguarda informazioni sul requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con il modello interno parziale.
20. Per le segnalazioni a livello di gruppo, e oltre ai requisiti di cui al paragrafo precedente, dovrebbero essere rispettati i seguenti requisiti specifici:
- a) le suddette informazioni sono applicabili quando viene usato il metodo 1 di cui all'articolo 230 della direttiva solvibilità II, in modo esclusivo o in combinazione con il metodo 2 di cui all'articolo 233 della direttiva solvibilità II;
 - b) quando si utilizza una combinazione dei due metodi, le informazioni devono essere trasmesse solo per la parte del gruppo calcolata con il metodo 1 di cui all'articolo 230 della direttiva solvibilità II;
 - c) le informazioni non si applicano ai gruppi in caso di utilizzo esclusivo del metodo 2.

S.25.03 – Requisito patrimoniale di solvibilità – per le imprese che utilizzano modelli interni completi (ex SCR-B2C)

21. Requisito patrimoniale di solvibilità per le imprese sulla base dei modelli interni completi. Comprende le informazioni contenute nell'allegato tecnico II con il riferimento S.25.03 (diverse varianti) e riguarda informazioni sul requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con il modello interno completo.
22. Per le segnalazioni a livello di gruppo, e oltre ai requisiti di cui al paragrafo precedente, dovrebbero essere rispettati i seguenti requisiti specifici:
 - a) le suddette informazioni sono applicabili quando viene usato il metodo 1 di cui all'articolo 230 della direttiva solvibilità II, in modo esclusivo o in combinazione con il metodo 2 di cui all'articolo 233 della direttiva solvibilità II;
 - b) quando si utilizza una combinazione dei due metodi, le informazioni devono essere trasmesse solo per la parte del gruppo calcolata con il metodo 1 di cui all'articolo 230 della direttiva solvibilità II;
 - c) le informazioni non si applicano ai gruppi in caso di utilizzo esclusivo del metodo 2.

S.26.01 - Requisito patrimoniale di solvibilità – rischio di mercato (ex SCR-B3A)

23. Requisito patrimoniale di solvibilità per il rischio di mercato. Comprende le informazioni contenute nell'allegato tecnico II con il riferimento S.26.01 (diverse varianti) e riguarda informazioni sul requisito patrimoniale di solvibilità per il rischio di mercato calcolato con la formula standard.
24. Per le segnalazioni a livello di gruppo, e oltre ai requisiti di cui al paragrafo precedente, dovrebbero essere rispettati i seguenti requisiti specifici:
 - a) le informazioni sono applicabili quando viene usato il metodo 1 di cui all'articolo 230 della direttiva solvibilità II, in modo esclusivo o in combinazione con il metodo 2 di cui all'articolo 233 della direttiva solvibilità II;
 - b) quando si utilizza una combinazione dei due metodi, le informazioni devono essere trasmesse solo per la parte del gruppo calcolata con il metodo 1 di cui all'articolo 230 della direttiva solvibilità II;
 - c) le informazioni non si applicano ai gruppi in caso di utilizzo esclusivo del metodo 2.

S.26.02 - Requisito patrimoniale di solvibilità – rischio di inadempimento della controparte (ex SCR-B3B)

25. Requisito patrimoniale di solvibilità per il rischio di inadempimento della controparte. Comprende le informazioni contenute nell'allegato tecnico II con il riferimento S.26.02 (diverse varianti) e riguarda informazioni sul requisito patrimoniale di solvibilità per il rischio di inadempimento della controparte calcolato con la formula standard.

26. Per le segnalazioni a livello di gruppo, e oltre ai requisiti di cui al paragrafo precedente, dovrebbero essere rispettati i seguenti requisiti specifici:
- a) le informazioni sono applicabili quando viene usato il metodo 1 di cui all'articolo 230 della direttiva solvibilità II, in modo esclusivo o in combinazione con il metodo 2 di cui all'articolo 233 della direttiva solvibilità II;
 - b) quando si utilizza una combinazione dei due metodi, le informazioni devono essere trasmesse solo per la parte del gruppo calcolata con il metodo 1 di cui all'articolo 230 della direttiva solvibilità II;
 - c) le informazioni non si applicano ai gruppi in caso di utilizzo esclusivo del metodo 2.

S.26.03 - Requisito patrimoniale di solvibilità – rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita (ex SCR-B3C)

27. Requisito patrimoniale di solvibilità per il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita. Comprende le informazioni contenute nell'allegato tecnico II con il riferimento S.26.03 (diverse varianti) e riguarda informazioni sul requisito patrimoniale di solvibilità per il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione vita calcolato con la formula standard.
28. Per le segnalazioni a livello di gruppo, e oltre ai requisiti di cui al paragrafo precedente, dovrebbero essere rispettati i seguenti requisiti specifici:
- a) le informazioni sono applicabili quando viene usato il metodo 1 di cui all'articolo 230 della direttiva solvibilità II, in modo esclusivo o in combinazione con il metodo 2 di cui all'articolo 233 della direttiva solvibilità II;
 - b) quando si utilizza una combinazione dei due metodi, le informazioni devono essere trasmesse solo per la parte del gruppo calcolata con il metodo 1 di cui all'articolo 230 della direttiva solvibilità II;
 - c) le informazioni non si applicano ai gruppi in caso di utilizzo esclusivo del metodo 2.

S.26.04 - Requisito patrimoniale di solvibilità – rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia (ex SCR-B3D)

29. Requisito patrimoniale di solvibilità per il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia. Comprende le informazioni contenute nell'allegato tecnico II con il riferimento S.26.04 (diverse varianti) e riguarda informazioni sul requisito patrimoniale di solvibilità per il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione malattia calcolato con la formula standard.
30. Per le segnalazioni a livello di gruppo, e oltre ai requisiti di cui al paragrafo precedente, dovrebbero essere rispettati i seguenti requisiti specifici:
- a) le informazioni sono applicabili quando viene usato il metodo 1 di cui all'articolo 230 della direttiva solvibilità II, in modo esclusivo o in

- combinazione con il metodo 2 di cui all'articolo 233 della direttiva solvibilità II;
- b) quando si utilizza una combinazione dei due metodi, le informazioni devono essere trasmesse solo per la parte del gruppo calcolata con il metodo 1 di cui all'articolo 230 della direttiva solvibilità II;
 - c) le informazioni non si applicano ai gruppi in caso di utilizzo esclusivo del metodo 2.

S.26.05 - Requisito patrimoniale di solvibilità – rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita (SCR-B3E)

- 31. Requisito patrimoniale di solvibilità per il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita. Comprende le informazioni contenute nell'allegato tecnico II con il riferimento S.26.05 (diverse varianti) e riguarda informazioni sul requisito patrimoniale di solvibilità per il rischio di sottoscrizione per l'assicurazione non vita calcolato con la formula standard.
- 32. Per le segnalazioni a livello di gruppo, e oltre ai requisiti di cui al paragrafo precedente, dovrebbero essere rispettati i seguenti requisiti specifici:
 - a) le informazioni sono applicabili quando viene usato il metodo 1 di cui all'articolo 230 della direttiva solvibilità II, in modo esclusivo o in combinazione con il metodo 2 di cui all'articolo 233 della direttiva solvibilità II;
 - b) quando si utilizza una combinazione dei due metodi, le informazioni devono essere trasmesse solo per la parte del gruppo calcolata con il metodo 1 di cui all'articolo 230 della direttiva solvibilità II;
 - c) le informazioni non si applicano ai gruppi in caso di utilizzo esclusivo del metodo 2.

S.26.06 - Requisito patrimoniale di solvibilità – rischio operativo (ex SCR-B3G)

- 33. Requisito patrimoniale di solvibilità per il rischio operativo. Comprende le informazioni contenute nell'allegato tecnico II con il riferimento S.26.06 (diverse varianti) e riguarda informazioni sul requisito patrimoniale di solvibilità per il rischio operativo calcolato con la formula standard.
- 34. Per le segnalazioni a livello di gruppo, e oltre ai requisiti di cui al paragrafo precedente, dovrebbero essere rispettati i seguenti requisiti specifici:
 - a) le informazioni sono applicabili quando viene usato il metodo 1 di cui all'articolo 230 della direttiva solvibilità II, in modo esclusivo o in combinazione con il metodo 2 di cui all'articolo 233 della direttiva solvibilità II;
 - b) quando si utilizza una combinazione dei due metodi, le informazioni devono essere trasmesse solo per la parte del gruppo calcolata con il metodo 1 di cui all'articolo 230 della direttiva solvibilità II;
 - c) le informazioni non si applicano ai gruppi in caso di utilizzo esclusivo del metodo 2.

S.27.01 - Requisito patrimoniale di solvibilità – rischio di catastrofe per l'assicurazione non vita (ex SCR-B3F)

35. Requisito patrimoniale di solvibilità per il rischio di catastrofe per l'assicurazione non vita. Comprende le informazioni contenute nell'allegato tecnico II con il riferimento S.27.01 (diverse varianti) e riguarda i seguenti requisiti:
- a) informazioni sul requisito patrimoniale di solvibilità per il rischio di catastrofe per l'assicurazione non vita, compreso il rischio di catastrofe per l'assicurazione malattia, calcolato con la formula standard;
 - b) per ogni tipo di rischio di catastrofe deve essere determinato l'effetto di attenuazione del rischio dei contratti di riassicurazione specifici dell'impresa e delle società veicolo. Detto calcolo è prospettico e deve essere basato sul programma di riassicurazione del periodo oggetto della segnalazione successiva.
36. Per le segnalazioni a livello di gruppo, e oltre ai requisiti di cui al paragrafo precedente, dovrebbero essere rispettati i seguenti requisiti specifici:
- a) le informazioni sono applicabili quando viene usato il metodo 1 di cui all'articolo 230 della direttiva solvibilità II, in modo esclusivo o in combinazione con il metodo 2 di cui all'articolo 233 della direttiva solvibilità II;
 - b) quando si utilizza una combinazione di metodi, le informazioni devono essere riportate solo per la parte del gruppo calcolata con il metodo 1 di cui all'articolo 230 della direttiva solvibilità II;
 - c) le informazioni non sono pertinenti per i gruppi in caso di utilizzo esclusivo del metodo 2.

S.28.01- Requisito patrimoniale minimo (eccetto imprese multiramo) (ex MCR B4A)

37. Requisito patrimoniale minimo eccetto imprese multiramo. Comprende le informazioni contenute nell'allegato tecnico II con il riferimento S.28.01 (diverse varianti) e riguarda informazioni sul requisito patrimoniale minimo per le imprese non multiramo.

S.28.02 - Requisito patrimoniale minimo – imprese multiramo (ex MCR B4B)

38. Requisito patrimoniale minimo per le imprese multiramo. Comprende le informazioni contenute nell'allegato tecnico II con il riferimento S.28.02 (diverse varianti) e riguarda informazioni sul requisito patrimoniale minimo per le imprese multiramo.

S.32.01.g – Entità che rientrano nell'ambito di applicazione del gruppo (ex G01)

39. Entità che rientrano nell'ambito di applicazione del gruppo. Comprende le informazioni contenute nell'allegato tecnico II con il riferimento S.32.01.g e riguarda i seguenti requisiti:

- a) un elenco riga per riga delle imprese appartenenti al gruppo, che indichi anche la forma giuridica, la relativa autorità nazionale competente e il tipo d'impresa;
- b) criteri di classificazione per ciascuna entità indicata;
- c) criteri d'influenza;
- d) informazioni sull'inclusione nell'ambito della vigilanza di gruppo e il metodo scelto per calcolare il requisito patrimoniale di solvibilità.

S.33.01.g – Requisiti assicurativi o riassicurativi a livello individuale (ex G03)

- 40. Requisiti assicurativi o riassicurativi a livello individuale. Comprende le informazioni contenute nell'allegato tecnico II con il riferimento S.33.01.g e riguarda i requisiti di seguito specificati.
- 41. Per tutte le imprese di assicurazione o di riassicurazione dello Spazio economico europeo e quelle extra Spazio economico europeo (quando si applicano le disposizioni della direttiva solvibilità II) quando si ricorre al metodo 2 di cui all'articolo 233 della direttiva solvibilità II:
 - a) un elenco riga per riga dei requisiti a livello individuale delle imprese appartenenti al gruppo che includa anche la ripartizione per categoria di rischio del requisito patrimoniale di solvibilità a livello individuale, il requisito patrimoniale minimo a livello individuale e i fondi propri individuali ammissibili per la copertura del requisito patrimoniale di solvibilità;
 - b) in caso di utilizzo della formula standard, informazioni sulle semplificazioni e sui casi in cui è stato utilizzato un modello interno parziale;
 - c) informazioni in caso di utilizzo di un modello interno di gruppo o individuale.
- 42. Inoltre, per le imprese di assicurazione e di riassicurazione extra Spazio economico europeo devono essere indicati tutti i requisiti patrimoniali locali, i requisiti patrimoniali minimi e i fondi propri ammissibili in base alle disposizioni locali, a prescindere dal metodo di calcolo.

S.34.01.g – Requisiti a livello individuale delle altre entità finanziarie regolamentate e non, comprese le società di partecipazione assicurativa (ex G04)

- 43. Requisiti a livello individuale delle altre imprese finanziarie regolamentate e non regolamentate, incluse società di partecipazione assicurativa e partecipazione finanziaria mista. Comprende le informazioni contenute nell'allegato tecnico II con il riferimento S.34.01.g e riguarda un elenco riga per riga dei requisiti a livello individuale di altre imprese finanziarie regolamentate e non regolamentate, comprese le società di partecipazione assicurativa, controllate o non controllate, a prescindere dal metodo di calcolo, inclusi il requisito patrimoniale di solvibilità nozionale o settoriale, il requisito patrimoniale minimo nozionale o settoriale e i fondi propri ammissibili.

S.35.01.g – Contributo alle riserve tecniche del gruppo (ex G14)

44. Elenco delle riserve tecniche che contribuiscono alle riserve tecniche del gruppo. Comprende le informazioni contenute nell'allegato tecnico II con il riferimento S.35.01.g ed è compilato secondo i seguenti requisiti:
- a) elenco delle riserve tecniche - non vita esclusa malattia;
 - b) elenco delle riserve tecniche - malattia gestita secondo una tecnica analoga a quella dell'assicurazione non vita;
 - c) elenco delle riserve tecniche - malattia gestita secondo una tecnica analoga a quella dell'assicurazione vita;
 - d) elenco delle riserve tecniche - assicurazione vita esclusa malattia e assicurazioni index-linked e unit-linked;
 - e) elenco delle riserve tecniche - assicurazioni index-linked e unit-linked;
 - f) totale alle riserve tecniche (escluse IGT).
45. Il modello è applicabile in caso di ricorso al metodo 1 di cui all'articolo 230 della direttiva solvibilità II, al metodo 2 di cui all'articolo 233 della direttiva solvibilità II e a una combinazione dei metodi 1 e 2.